

# CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE ALMA MATER TICINENSIS

## Parte I - Principi fondamentali e ambito applicativo del Codice etico

### Art. 1 – Principi fondamentali

1. La Fondazione *Alma Mater Ticinensis* (d'ora in avanti anche "la Fondazione") è costituita nel 2007 ai sensi dell'art. 59, co. 3 della legge 23.12.2000, n. 388 e del dPR 24.5.2001 n. 254, dall'Università degli studi di Pavia (d'ora innanzi anche "l'Università" o "l'Ateneo") e dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia (d'ora innanzi anche "la Fondazione Banca") e ha quale ente di riferimento l'Università degli Studi di Pavia.. La Fondazione ha come finalità generale, con il contributo della Fondazione Banca, il supporto alla didattica e alla ricerca universitarie, con la prospettiva di favorire l'integrazione fra Università, istituzioni, imprenditoria privata e società civile mettendo a disposizione il patrimonio del sapere universitario.

2. Le finalità istituzionali della Fondazione sono quelle indicate dall'art. 2.2 dello Statuto e sono volte, tra l'altro, a valorizzare l'attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione, di richiamo e di sostegno di giovani e valenti ricercatori, italiani o stranieri, nonché di previsione in materia tecnologica e formativa anche tramite l'istituzione di osservatori permanenti; nonché a promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell'Università tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali in genere e con operatori economici e sociali pubblici e privati.

3. Per il perseguimento delle sue finalità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2.3. e 2.4 dello Statuto, la Fondazione può, fra l'altro: promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi privati e pubblici; promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca; realizzare servizi e iniziative diretti a favorire le condizioni di studio; stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati; amministrare beni di cui abbia la proprietà o il possesso; promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture; progettare, realizzare e gestire strutture di edilizia universitaria e altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Università, nonché alla attività di ricerca e clinico-assistenziale;

4. La Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, si impegna al rispetto dei fondamentali doveri di:

- rispetto della dignità umana;
  - rifiuto di ogni forma di discriminazione ingiusta e valorizzazione sia del merito sia delle diversità individuali e culturali;
  - piena e trasparente responsabilità individuale nei confronti della comunità accademica e della società civile;
  - onestà, integrità e professionalità;
  - equità, imparzialità, leale collaborazione e trasparenza;
- impegnandosi altresì al rispetto dei seguenti principi:
- trasparenza dei processi decisionali, deliberativi e di rendicontazione;
  - assenza di cointeressenze economiche, familiari e clientelari;
  - interessi della collettività e al bene pubblico.

### Art. 2 – Ambito di applicazione del Codice Etico

1. Il presente Codice Etico (di seguito anche "il Codice") si propone quale patrimonio condiviso di

valori e di regole deontologiche di condotta applicabile, a integrazione delle disposizioni normative già vigenti, ai componenti degli organi, ai dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti della Fondazione nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Fondazione.

2. La Fondazione si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice e a promuovere il rispetto di ogni sua specifica norma secondo un'interpretazione ragionevole.

## **Parte II - Regole di condotta**

### **Art. 3 – Principi etici di riferimento**

1. La Fondazione ritiene principi etici di riferimento essenziali nel conseguimento delle proprie finalità l'integrità morale, l'onestà intellettuale, il rispetto reciproco; fa propri principi e regole fissati dal Codice Etico dell'Università.

### **Art. 4 – Trasparenza e pubblicità**

1. Tutte le delibere e i provvedimenti adottati dagli organi della Fondazione debbono essere informati a criteri di trasparenza e di pubblicità e, nel rispetto delle normative vigenti, , nello spirito di condivisione delle scelte e di assunzione di responsabilità.

2. Tutti gli esponenti della Fondazione impegnano alla piena trasparenza circa situazioni e comportamenti che appaiono incompatibili con l'attività nella Fondazione, con particolare attenzione a tutte le potenziali situazioni di conflitto di interesse che, anche al di là dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, possono comunque contrastare con i principi di cui al Codice Etico dell'Università.

3. Chi ritenga di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli della Fondazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti.

### **Art. 5 – Pari opportunità e Non discriminazione**

1. La Fondazione garantisce e promuove il principio delle pari opportunità per l'accesso alle proprie attività e ai propri servizi.

2. Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori, la Fondazione non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

### **Art. .6 – Dignità della persona; salute e ambiente**

1. La Fondazione riconosce il valore primario della salvaguardia della persona, della sua salute e dell'ambiente di lavoro; si impegna a garantire condizioni di lavoro rispettose di tali beni e orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra le proprie attività e il rispetto di tali beni.

2. La Fondazione vieta qualsiasi tipo di molestia morale o qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana e adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti vessatori abituali e protratti nel tempo che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro all'interno della Fondazione e di collaborazione con soggetti esterni alla Fondazione.

### **Art. .7 – Imparzialità e Integrità**

1. La Fondazione, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di compromettere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

2. A tal fine la Fondazione si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati o comunque il determinarsi di situazioni quali previste, in via esemplificativa, dal dlgs. n.231/01,

dalla legge 190/2012, dal dlgs. n. 33/2013. A tal riguardo, La Fondazione non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurarsi vantaggi diretti o indiretti; è invece consentito accettare od offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze.

3. I componenti degli organi, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione devono usare le risorse economiche istituzionali, di provenienza pubblica o privata, ed i beni strumentali secondo criteri di responsabilità, trasparenza, economicità e diligenza; ciò al fine di poter giustificare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e poter produrre idonea documentazione o rendicontazione su richiesta dei competenti organi o uffici di controllo.

4. E' vietato utilizzare risorse strumentali o economiche della Fondazione per fini di natura personale o per scopi non istituzionali, o in ogni caso non espressamente consentiti dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 8. Regole di condotta**

1. L'attività degli organi, dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto, dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria e dalle procedure interne oggetto di specifici regolamenti: essi sono tenuti:

- ad impegnarsi attivamente affinché la Fondazione possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;
- ad una partecipazione continuativa ai lavori della Fondazione, denunciando tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
- alla rigorosa riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività.

2.- I componenti degli Organi sono tenuti, in particolare, a non divulgare alcuna notizia relativa allo svolgimento dei lavori collegiali, spettando soltanto ai legali rappresentanti della Fondazione la diffusione di informazioni e la gestione dei rapporti con la stampa; a far prevalere sempre l'interesse della missione istituzionale rispetto all'interesse particolare del singolo; ad astenersi sempre da condotte di nepotismo e favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e l'imparzialità; ad astenersi, nell'esercizio del proprio incarico o funzione, da attività, comportamenti e atti incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Fondazione e con enti e/o soggetti collegati, e a riferire di situazioni in cui potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Fondazione e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

3.- Per quanto concerne le situazioni di conflitto di interessi, queste vanno individuate tenendo conto non solo delle norme di legge, ma anche delle più rigorose migliori pratiche di governo, con specifico riferimento ai rapporti professionali, familiari e amministrativi.

In particolare, tutti i componenti degli organi, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione comunicano in apposita dichiarazione al Consiglio di Amministrazione:

- tutti i rapporti intercorrenti con la Fondazione;
- tutti i rapporti intercorrenti tra la Fondazione e gli enti e/o soggetti ad essa collegati;
- tutte le cariche ricoperte in società o enti pubblici e privati.

4. Ferma la competenza del Comitato di garanzia, sono comunque incompatibili tutti i rapporti di collaborazione e di consulenza con la Fondazione e l'assunzione di cariche di amministrazione e di controllo nella Fondazione o in enti ad essa collegati, diversi dall'Università e dalla Fondazione Banca, che prevedano erogazione di compensi o gettoni di presenza.

Sono considerati soggetti collegati:

- le società o gli enti, diversi dall'Università e dalla Fondazione Banca, nei quali i componenti degli organi, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione partecipano o sono membri di organi di amministrazione o di controllo;
- gli studi professionali e i loro membri dei quali i componenti degli organi, i dipendenti, i

collaboratori e i consulenti della Fondazione facciano parte;

- gli stretti familiari (convivente o coniuge; figli; figli del convivente, persone a carico dei componenti degli organi, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione).

### **Parte III - Disposizioni attuative**

#### **Art. 9 – Osservanza e violazione del Codice Etico**

1. I componenti degli organi i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice Etico e possono rivolgersi al Comitato di garanzia per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente Codice Etico o la condotta appropriata in relazione alle fattispecie ricadenti nel relativo ambito di applicazione.

#### **Art.10 - Comitato di garanzia**

1. Ai fini della corretta attuazione dei precetti deontologici contenuti nel presente Codice Etico è istituito il Comitato di garanzia, composto da tre membri di comprovata autorevolezza, indipendenza e autonomia, nominati dal Consiglio della Fondazione.

2. Il Comitato di garanzia ha i seguenti compiti

- diffusione del Codice;
- formazione sul Codice;
- verifica circa la reale applicazione del Codice da parte dei destinatari, acquisendo tutte le dichiarazioni, documentazioni e informazioni necessarie, e riferendo al Consiglio di Amministrazione;
- definizione delle procedure al fine del ricevimento delle segnalazioni di violazione del Codice ed avvio delle relative istruttorie;
- relazione annuale al Consiglio d'amministrazione sull'applicazione del Codice Etico.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

1. Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio d'amministrazione della Fondazione nella delibera del 20.12.2013, entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito web della Fondazione.